

n. [REDACTED] R.G. Tribunale Locri



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI**

in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] R.G. Tribunale Locri introitata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. (sospesi *ex lege* nel periodo tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 83, commi primo e secondo, D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020, e 36, comma primo, D.L. n. 23/2020), all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 dicembre 2019, pendente

TRA

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nato a Locri il [REDACTED]
rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] (PEC: [REDACTED])
giusta procura in atti;

-ATTORE-

E

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nato il [REDACTED] a Locri, rappresentato e
difeso, giusta procura in atti, sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv. tit. [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED] (PEC: [REDACTED])

-CONVENUTO-

Oggetto: azione di risarcimento danni.

Conclusioni delle parti: come da verbale telematico dell'udienza del 17 dicembre 2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. C.P.C. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni



sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.

E' pur tuttavia opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo, consistente nella richiesta, formulata da [REDACTED] con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte [REDACTED] volta ad ottenere – sulla premessa di essere dipendente della allora A.S.L. n. 9 di Locri dal mese di aprile 1999 con la qualifica di Dirigente Medico, specialista in Anestesia e Rianimazione, e di avere stipulato in data 6 ottobre 2009, in esito a procedura di avviso interno per l'incarico di Responsabile della Struttura Semplice PP.EE.TT. SUEM 118, contratto individuale di lavoro avente durata triennale rinnovabile (doc. n. 1 allegato all'atto di citazione), con il successivo avviamento, alla scadenza, del procedimento di rinnovo previsto in contratto (cfr. valutazione dell'attività svolta, doc. n. 2, ed il verbale collegio tecnico aziendale, doc. n. 3); di avere quindi, in attesa della conclusione di tale iter amministrativo, continuato a svolgere le anzidette funzioni, mantenute in proroga dal Direttore Generale dell'Asp di Reggio Calabria con il provvedimento n. 58 del 2017 (doc. n. 4), fino al 3 ottobre 2017, allorquando venne emesso provvedimento di trasferimento/allontanamento, impugnato dall'odierna parte attrice dinanzi al Tribunale di Locri ed annullato con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 700 C.P.C. il 12/04/2018 (doc. n. 5); di avere, infine, prestato la propria opera professionale, dal marzo 2000, per il Servizio di Elisoccorso Regionale, essendo inserito tra il personale medico di bordo in seguito a Bando di Reclutamento della Regione Calabria, indipendentemente ed al di fuori dell'orario di servizio dell'ASP di Reggio Calabria – la condanna a carico del convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguente alla lamentata lesione dei diritti inviolabili della persona, ex art. 2 Cost., all'onore, reputazione, stima sociale e professionale, cagionati all'odierno attore da [REDACTED]

A siffatto proposito, parte attrice ha lamentato la reiterata offesa alla propria reputazione in relazione alla sua attività professionale di Responsabile della Struttura Semplice PP.EE.TT. SUEM 118 Locride, mediante una attività denigratoria estrinsecatasi in reiterati testi scritti sui social e su varie testate giornalistiche locali e regionali, diffusi per lungo tempo in modo tale da garantire la massima propagazione, con l'intento di diffondere discredito sulla persona e sul professionista, nonché al dichiarato scopo di provocarne la rimozione dal suddetto incarico (nota inviata dal [REDACTED] al Prefetto il 14.12.2011, con oggetto “Dichiarazione di stato di agitazione del personale del 118”, doc. n. 6; nota diffusa dal [REDACTED] il 16.07.2014, avente ad oggetto “Situazione parco macchine aziendale”, doc. n. 7, indirizzata ai vertici della dirigenza ASP, alla Corte dei Conti di Catanzaro ed alla Guardia di Finanza di Reggio Calabria, nonché ad altri numerosi destinatari;



dichiarazioni dell'odierno convenuto il 9 giugno 2015, doc. n. 10, al quotidiano "Gazzetta del Sud" che pubblicava un articolo a firma [REDACTED] dal titolo "Pronto Soccorso, denuncia shock: Ambulanze del 118 senza medico" nonché altre dichiarazioni rese dal [REDACTED] in pari data in sede di sommarie informazioni alla P.G., doc. n. 12; nota stampa diffusa il 4 agosto 2015, doc. n. 14, nonché pubblicata lo stesso giorno su varie testate on-line, tra cui Lente Locale, doc. n. 15, che titola "Ospedale di Locri, "niente climatizzazione sulle ambulanze del PET 118". La Uil-Fpl attacca [REDACTED], e TeleMia, doc. n. 16, "Ospedale di Locri, La Uil-Fpl attacca: usata ambulanza sprovvista di climatizzazione, mentre quella provvista viene lasciata in parcheggio" ed, ancora, il giorno successivo, articoli del 5 agosto 2015, sulla Gazzetta del Sud a firma [REDACTED] intitolato "Sull'ambulanza come in un forno. Mezzo senza aria condizionata", doc. n. 17, e sulla "Cronache del Garantista", intitolato "Ospedale di Locri Ambulanza "rovente" La denuncia della Uil"; condivisione in data 26 maggio 2016 su facebook, doc. n. 21, degli articoli pubblicati da La Rivera on line, doc. 22, e da Lente Locale - rivista online, doc. n. 23, su nota della Uil a firma del [REDACTED] insieme a [REDACTED] articoli del 23 gennaio 2016 sulla Gazzetta del Sud, doc. n. 29, intitolato "Ambulanze vuote, inchiesta chiusa", e sul quotidiano "Cronache del garantista Calabria", doc. n. 31, "Ambulanze, medici nei guai"; nota del 8.05.2016, avente oggetto "Situazione PET 118 Locri", doc. n. 32, indirizzata ai vertici dell'Asp di Reggio Calabria "e p.c. Alla Procura della Repubblica di Locri Dr. Ezio Arcadi"; nota a firma del [REDACTED] Azzarà e Politanò dal titolo "Criticità Postazione Emergenza Territoriale - 118 Locri" del 22.11.2016, doc n. 33; messaggio fatto circolare sulle chat di Whatsapp il 25/26 settembre 2017, doc. n. 36; articolo pubblicato sulla Gazzetta del Sud in data 10 ottobre 2017, doc. n. 37, su dichiarazioni rese dal Simone).

Più nello specifico, parte attrice ha evidenziato il carattere falso e calunnioso delle circostanze così reiteratamente diffuse da [REDACTED] in ordine ai seguenti argomenti: titolarità delle funzioni svolte da [REDACTED] (anziché "sedicente responsabile", "incoronatosi Cesare ai confini dell'impero"); legittimità del suo operato anziché la perpetuazione di abusi o condotte fraudolente ("che abbia idiosincrasia verso i mezzi di soccorso", "sta dietro la scrivania trincerandosi dietro il falso alibi che al responsabile non spetta fare i turni in ambulanza", "un sedicente direttore afferma che i turni non gli competono: però l'elisoccorso lo fa...", "si esime dal turnare gravando gli altri operatori", "lo stesso medico dimentica di essere direttore di settore e non disdegna di attuare i turni a bordo dell'elisoccorso tutte le volte che necessita. Anche l'elisoccorso è un altro mezzo dell'emergenza-urgenza anche se ha una retribuzione aggiuntiva diversa da quella del 118 ..."); falsa ricognizione della posizione lavorativa dell'odierna parte attrice ("risulta essere incardinato del SAR dove sarebbe più utile e dove vi è carenza").



Nella prospettazione attorea, infine, si evidenzia soprattutto che le provalazioni e circostanze riportate nei poc'anzi elencati scritti riferibili al convenuto sono state smentite da diversi provvedimenti giudiziari, sia penali che civili, del Tribunale di Locri (docc. nn. 8 e 9), atteso che, in conseguenza della lamentata condotta di controparte, il [REDACTED] aveva subito un processo penale ed un procedimento disciplinare (docc. nn. 38, 39 e 40), entrambi conclusi positivamente per l'odierno attore, nonché ordini di servizio illegittimi (docc. nn. 34 e 35), come giudizialmente accertato a seguito di apposite impugnazioni proposte dal Barillaro (docc. nn. 5 ed 8).

Una volta instaurato regolarmente il contraddittorio e costituitosi in giudizio il convenuto [REDACTED] lo stessa, nei termini come argomentati nella relativa comparsa a cui si rinvia, ha eccepito in rito la prescrizione dell'azione risarcitoria ai sensi dell'art. 2947 C.C. relativamente alla nota del 14.12.2011, nonché, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea per infondatezza della stessa sia nell'*an* sia, in subordine, nel *quantum*, deducendo in sintesi quanto segue:

- la vicenda oggetto di causa trae origine dall'attività svolta in ambito sindacale da [REDACTED] Segretario Responsabile della Unione Italiana del Lavoro Federazione Poteri Locali (UILFPL) per la Provincia di Reggio Calabria, in relazione all'ASL n. 9 di Locri, ove era stato coadiutore amministrativo in quiescenza dal 2010 ed, in tale contesto, il [REDACTED] per conto del personale sanitario e dell'utenza, ha segnalato *“ai vertici dell'Azienda, all'opinione pubblica ed alle Autorità competenti (ivi compresa quella Giudiziaria) disservizi e situazioni di illegittimità: e ciò ha fatto anche con toni vibrati e polemici, ma pur sempre nel rispetto della legge e con lo scopo evidente e dichiarato di tutela del pubblico interesse”*;

- in tal modo, *“è venuta alla luce la situazione a dir poco anomala del dr. [REDACTED] il quale a decorrere dal 6.10.12 ha svolto di fatto le funzioni di Responsabile del Servizio Urgenza Emergenza Medica di Locri nonostante il relativo contratto di lavoro, stipulato in data 6.10.09 per la durata di tre anni, fosse scaduto e mai rinnovato. Ingiustificata appariva altresì la circostanza che il dr. [REDACTED] nella predetta qualità non svolgesse servizio sulle autoambulanze, che pure in alcune occasioni dovevano operare senza medico a bordo a causa della carenza di personale, ed invece prestasse ampiamente la propria opera nel più remunerativo Servizio di Elisoccorso Regionale, anch'esso afferente alla C.O. SUEM 118 provinciale”*;

- a seguito dell'escussione a sommarie informazioni del [REDACTED] alla P.G. in data 09.06.2015, all'indomani della pubblicazione delle dichiarazioni rese dallo stesso sul quotidiano “Gazzetta del Sud”, l'odierno attore aveva presentato querela in relazione all'attività a suo dire calunniosa e diffamatoria posta in essere dai rappresentanti della UILFPL e venivano quindi aperti i procedimenti iscritti ai nn. 5524/15 e 793/16 R.GIP del Tribunale di Cosenza, entrambi poi



archiviati avendo ritenuto il GIP l'insussistenza di estremi di reato (cfr. i relativi decreti allegati alla comparsa di costituzione e risposta);

- nessuna prova è stata fornita dalla controparte in ordine a pretese condotte illegittime del [REDACTED] diverse dalle informazioni rese alla PG, dalle dichiarazioni rese ai quotidiani locali e riportate tra virgolette dai cronisti come provenienti dallo stesso e dalle note della Segreteria Territoriale UIL-FPL del 18.5.16 e del 22.11.16, atteso che *“la documentazione prodotta da controparte comprende invece apparenti comunicati sindacali privi della sottoscrizione di alcuno e che solo in qualche caso riportano in calce (anche) il nominativo del convenuto, apparenti stampe di articoli pubblicati on line senza alcuna garanzia di autenticità e/o di provenienza, apparenti stampe del social network “facebook” riferite in parte al profilo del convenuto ma anch'esse senza garanzia di autenticità e/o di provenienza e comunque del tutto irrilevanti a fini di causa. Pertanto si contesta con la massima decisione la suddetta documentazione, nella misura in cui non offre alcuna garanzia di autenticità e/o provenienza e, comunque, non consente di attribuire univocamente al convenuto quanto in essa riportato”*;

- in ordine alle attività effettivamente riconducibili al [REDACTED] si evidenzia che i fatti storici riferiti corrispondono a verità (o quantomeno sono stati ritenuti tali senza colpa del convenuto) – circa l'illegittimità della posizione del [REDACTED] che da oltre sei anni svolge di fatto le funzioni di gestione e coordinamento del servizio SUEM 118 per l'area Jonica in assenza di un formale provvedimento di incarico, essendo il precedente contratto scaduto fin dal 06.10.2012 e mai rinnovato; il fatto che [REDACTED] non sia mai stato Direttore del SUEM bensì svolgesse nel 2015 le funzioni di referente per la Locride; *“Quanto infine all'accusa rivolta al [REDACTED] di sottrarsi arbitrariamente ai turni sull'autoambulanza, si osserva che il Responsabile di Struttura Semplice è normalmente tenuto a svolgere tutte le attività espletate dai medici al cui coordinamento è preposto e rispetto ai quali si pone come un primus inter pares, ivi compresi i servizi di guardia e di pronta disponibilità”* – con la conseguente sussistenza della scriminante della verità oggettiva, o quantomeno putativa, dei fatti denunciati, mentre *“i commenti personali, ove esistenti, sono sempre funzionali all'esigenza di tutela del pubblico interesse e non certo frutto di una inesistente e non provata acredine personale nei confronti dell'attore”*;

- l'odierno attore non ha mai replicato *“alle accuse mosse, rafforzando con ciò nel sindacato il convincimento della fondatezza degli addebiti e, d'altra parte, concorrendo a causare danni che avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza: pertanto la possibilità di risarcimento di tali danni, ove esistenti, risulterebbe radicalmente esclusa per effetto del combinato disposto degli artt. 2056 e 1227 c.c.”*;



- si contesta, in ogni caso, che il diritto di cronaca e di critica sia stato esercitato con modalità illegittime, ossia con l'utilizzo di termini ed espressioni inutilmente offensivi e lesivi della dignità personale e professionale dell'odierno attore;

- sotto il profilo del nesso eziologico, infine, si evidenzia che la pubblicità data dagli organi di stampa alla vicenda non dipendeva "dalle denunce del [REDACTED] ma dal procedimento penale a carico del [REDACTED] di cui la stampa seguiva gli sviluppi: e certamente non può imputarsi a colpa del convenuto se, a seguito delle notizie dallo stesso divulgate, la Procura abbia deciso di aprire un'inchiesta e all'esito delle indagini svolte l'attore sia stato poi sottoposto a giudizio".

La causa veniva istruita con la documentazione rispettivamente allegata dalle parti, nei termini come ammessi da questo Ufficio nell'ordinanza istruttoria del 05.10.2019, ove venivano altresì rigettate le richieste di prova testimoniale delle parti. Infine, all'udienza del 17.12.2019 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (nel frattempo sospesi *ex lege* nel periodo tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 83, commi primo e secondo, D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020, e 36, comma primo, D.L. n. 23/2020).

La domanda attorea può ritenersi fondata per le ragioni, nei termini e nei limiti che di seguito vengono argomentati.

Va premesso in diritto che, in termini generali, secondo autorevoli posizioni dottrinali pienamente condivise da questo Giudicante, tra le limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero garantito dall'art. 21 Cost. sono ammesse dalla Costituzione quelle relative all'onore delle persone, laddove proclama all'art. 3, comma primo, la pari dignità sociale dei cittadini.

Più nello specifico, «i diritti inviolabili dell'uomo», cui l'art. 2 Cost. fa riferimento, comprendono solo quelle situazioni giuridiche che tuttora si caratterizzano per una diretta ed intima inerenza alla persona umana, tra le quali, quindi, le diverse posizioni soggettive previste in Costituzione, quali appunto il diritto alla pari dignità sociale, oltre al diritto all'eguaglianza, al lavoro, alla capacità giuridica, cittadinanza e nome, al diritto alla salute e quello all'accesso ai pubblici uffici. Gli stessi diritti inviolabili, inoltre, a volte sono oggetto di una diretta e puntuale definizione, come avviene per la libertà personale, il domicilio, la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, altre volte sono da ritenere tali se ed in quanto, per via di interpretazione, possano considerarsi inclusi nel generico richiamo di cui all'art. 2 Cost. per la stretta inerenza della garanzia costituzionalmente riconosciuta alla persona umana, come per le anzidette posizioni soggettive e, parimenti, per gli altri diritti di libertà, quali quella di riunione, di associazione ed, appunto, la libertà di manifestazione del pensiero.



Dunque, la proclamazione della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost. non esiste unica ed isolata nel testo costituzionale bensì va conciliata con quelle specifiche ed ulteriori posizioni soggettive previste dal medesimo testo che garantiscono altri e specifici interessi individuali, allo stesso modo rientranti nella categoria dei diritti inviolabili dell'uomo richiamati dall'art. 2 Cost., tra cui appunto la pari dignità sociale contemplata dall'art. 3, comma primo, Cost., la quale, quindi, va tutelata pure nei confronti delle manifestazioni del pensiero (cfr. Trib. Firenze, sez. II, 12/10/2018, n. 3103, in motivazione: *“Ai fini del decidere, occorre stabilire se le affermazioni censurate dall'attore integrino illecito diffamatorio oppure no e la soluzione del caso passa attraverso un'operazione di bilanciamento tra il diritto dell'attore a non esser leso nella sfera del decoro, dell'onore e dell'immagine professionale e pubblica ed il diritto del giornalista ad informare. B) Nell'ambito dei cc.dd. diritti della personalità umana trova sicura collocazione il diritto alla reputazione personale, che costituisce diritto soggettivo perfetto, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana ed, in particolare, negli artt. 2 e 3 della Cost., ove si riconoscono come meritevoli di tutela i diritti inviolabili della persona e si fa riferimento alla dignità sociale dell'individuo ed al pieno sviluppo della persona umana. L'interesse individuale all'onore, alla reputazione ed al decoro deve essere bilanciato e comparato con quello alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), di cui il diritto di cronaca, di informazione e di critica costituiscono esplicazioni.”*).

La proclamazione della pari dignità sociale pretende, infatti, che la società e ciascun membro di essa non si elevi mai, in buona o in mala fede, a giudice delle altrui indegnità e che non esprima con gli atti o con le parole, direttamente o attraverso il riferimento di determinati fatti ritenuti spregevoli, valutazioni negative sulle persone, e che al giudizio qualificato delle autorità non si aggiungano quindi espressioni del giudizio non qualificato della società, ed alle espressioni di condanna di quelle, nuove espressioni di condanna di questa. In base a questi principi accolti dalla Costituzione, e non alla generica affermazione della democraticità dello Stato, dovrebbe perciò risolversi la questione della estensione e dei limiti del diritto di cronaca e di critica degli innocenti, dei presuntivamente innocenti e dei legalmente condannati, nonché dei soggetti privati e di quelli pubblici (che non sembrano in realtà costituire due distinte categorie personali diversamente tutelate nella dignità e nell'onore), mentre la verità dei fatti non dovrebbe avere rilievo ai fini della condanna di manifestazioni contrarie alla dignità sociale delle persone, sempre vietate, vere o false che siano.

A sua volta, la giurisprudenza prevalente ha accolto solo in parte siffatta rigorosa impostazione dottrinale (cfr., ad esempio, Trib. Milano, sez. VI, 29/03/2010, in motivazione: *“La normativa di riferimento (legge. n. 47/48) riconosce a ciascun soggetto il diritto di diffondere tramite la stampa*



notizie e commenti così come garantito dalle disposizioni di cui all'art. 21 comma 1° della Costituzione - il diritto di utilizzare ogni mezzo allo scopo di portare l'espressione del pensiero a conoscenza del massimo numero di persone (Corte costituzionale. n. 1/1956; n. 105/72; n. 225/74; n. 94/77; n. 1/181). Tale libertà è riconosciuta a livello sovranazionale dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (recepita con legge n. 848/55) all'art. 10-1° comma (mutuato dall'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e ampliato dall'art. 19 del Patto Internazionale di New York relativamente ai diritti civili e politici, ratificato in Italia con legge n. 881/77) che la consacra come uno tra i più importanti diritti dell'individuo che, avuto riguardo al collegato diritto dei lettori ad essere correttamente informati, diviene (comma 2) un vero e proprio dovere in ragione della responsabilità che il suo esercizio comporta. La libertà di diffusione del pensiero non riguarda solo le informazioni e opinioni neutre o inoffensive ma anche quelle che possano colpire negativamente "essendo ciò richiesto dal pluralismo, dalla tolleranza e dallo spirito di apertura senza i quali non si ha una società democratica" (Corte Europea dei Diritti dell'uomo 8/7/1986 *Lingens/Austria*). Tale diritto, riconosciuto dalla CEDU e dalla normativa nazionale, costituisce ed integra una causa di giustificazione, nell'ambito di un equo bilanciamento con altri diritti parimenti inviolabili e potenzialmente in conflitto, quali quello alla tutela dell'onore e della reputazione altrui, purché ricorrano: a) la sussistenza di un interesse ai fatti narrati da parte dell'opinione pubblica (principio di pertinenza); b) la correttezza con cui i fatti vengono esposti con rispetto dei requisiti minimi di forma (principio di continenza); c) la corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati (principio di verità oggettiva) con la precisazione che può ritenersi sufficiente anche la sola verità putativa purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca (cass. 19/1/2007 n. 1205; cass. 22/3/2007 n. 6973)."; Corte app. Torino, sez. III, 28/01/2019, n.170: "In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione per notizie diffuse a mezzo stampa, presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica, allo stesso modo del diritto di cronaca, rispetto al quale consente l'uso di un linguaggio più pungente ed incisivo, sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile quando anche non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la pubblicazione di stampa; b) la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la cd. continenza, nel senso che l'informazione di stampa non deve trasmodare in argomenta ad hominem né assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro; c) La corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, la quale tollera, perciò, le inesattezze considerate irrilevanti se riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo. Va fatto ricorso al criterio della verità "ragionevolmente putativa" e va esclusa la ravvisabilità della scriminante del diritto di critica,



allorchè, ad esempio, l'intervistato in una trasmissione televisiva attribuisca a terzi un fatto oggettivamente falso.”).

Dunque, secondo la prevalente giurisprudenza, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione per notizie diffuse a mezzo stampa, presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica, come per il diritto di cronaca, rispetto al quale il primo consente l'uso di un linguaggio più pungente ed incisivo, sono i seguenti:

- l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali si indirizza la pubblicazione di stampa;
- la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, in cui propriamente si sostanzia la continenza, nel senso che l'informazione non deve trasmodare in *argumenta ad hominem* nè assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
- la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, la quale tollera, solo, inesattezze irrilevanti, riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo (Cass., sez. III, 18.10.2005, n. 20140).

E' sufficiente che anche uno di questi requisiti manchi, perchè la causa di giustificazione non operi.

Quanto ai tratti differenziali tra cronaca e critica, va precisato che l'una è narrazione obbiettiva dei fatti accaduti, l'altra è attività di tenore valutativo, diretta ad esprimere giudizi o a manifestare opinioni sui fatti accaduti o sull'operato delle persone coinvolte. La critica è un elemento di comunicazione additivo rispetto alla diffusione della notizia ed assolve alla funzione di garantire pluralità di punti di vista sul medesimo fatto, così da illuminarlo e meglio comprenderlo.

In ogni caso, la critica non è affrancata dall'osservanza dei canoni sopra indicati, mentre, al più, non può esigersi che essa sia rigorosamente obbiettiva ed asettica, ma v'è un limite fondamentale ed immanente, tanto nell'esercizio del diritto di cronaca quanto nell'esercizio del diritto di critica, che è quello del rispetto della dignità altrui, non potendo, nè l'uno nè l'altro, costituire occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale (Cass., sez. V, 28.10.2010, n. 4938). La manifestazione di opinioni e considerazioni deve, comunque, rimanere nell'alveo della formulazione di un motivato dissenso, senza risolversi in gratuita aggressione distruttiva dell'onore e della reputazione altrui, nel senso che l'opinione sfavorevole deve essere, in qualche modo, giustificata da un ragionamento (cfr. Trib. Firenze, sez. II, 12/10/2018, n. 3103: *“In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione per notizie diffuse a mezzo stampa, per il legittimo esercizio del diritto di critica, come per il diritto di cronaca è necessario il rispetto della dignità altrui, non potendo, né l'uno né l'altro, costituire occasione per gratuiti attacchi alla*



persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale per cui la manifestazione di opinioni e considerazioni deve, comunque, rimanere nell'alveo della formulazione di un motivato dissenso, senza risolversi in gratuita aggressione distruttiva dell'onore e della reputazione altrui.”).

E' stato ancora evidenziato che la manifestazione del diritto di critica, pur esprimendosi in un giudizio o, più genericamente, in un'opinione (che, come tale, non può che essere fondata su un'interpretazione dei fatti e, quindi, non può che essere soggettiva), non deve eccedere i limiti di quanto sia strettamente necessario per il pubblico interesse e, per ciò stesso, presuppone, da un lato, che il fatto o comportamento oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, e, dall'altro, che la narrazione, pur potendosi manifestare con l'uso di un linguaggio colorito o pungente, non trascenda mai in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi (Cass., sez. III, 7.6.2018, n. 14727; Cass., ord., 26/10/2017, n. 25420; Cass., 06/04/2011, n. 7847; Cass. Pen., 27/09/2013, n. 40930).

Sul piano processuale, a fronte dell'allegazione di uno scritto o, comunque, di affermazioni che risultino astrattamente diffamatorie, compete al convenuto invocare l'esimente del diritto di cronaca o critica e provare, tra l'altro, la veridicità del fatto narrato (cfr. Cass., sez. III, 18.04.2013, n. 9458: *“al giornalista, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione, per andare esente da responsabilità basta dimostrare non la verità storica dei fatti narrati, ma anche soltanto la loro verosimiglianza; fornita tale prova, è onere di chi afferma di essere stato diffamato dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia, al momento in cui questa venne diffusa, non poteva ritenersi attendibile”*).

Sempre in via preliminare, il complesso dei fatti materiali oggetto delle dichiarazioni di controparte assunte dall'attore come lesive della sua dignità e reputazione professionale è stato vagliato, in parte, in sede civile (cfr. le ordinanze emesse dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Locri ai sensi dell'art. 700 C.P.C., allegati nn. 5 ed 8 all'atto di citazione), sia in sede penale (cfr. sentenza di assoluzione nei confronti ~~di [redacted]~~ emessa in sede di giudizio abbreviato ex art. 442 C.P.P. dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Locri, allegato n. 9, il cui passaggio in giudicato, addotto da parte attrice, non è stato contestato dal convenuto).

A quest'ultimo proposito, si deve precisare che tale sentenza non pronunciata a seguito di dibattimento, sebbene quindi non rientri nella previsione di cui all'art. 654 C.P.P. circa l'effetto preclusivo nel giudizio civile del giudicato di assoluzione, costituisce in ogni caso materiale probatorio pienamente utilizzabile nella presente sede.

Va in proposito osservato che nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 C.P.P. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità



delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del *numerus clausus* delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, induce la ormai consolidata ed unanime giurisprudenza (tra le tante, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 5965/2004, Cass. n. 4666/2003, Cass. n. 1954/2003, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 1223/1990) ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, evidentemente soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie (tra le tante, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 7518/2001, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 2616/1995, Cass. n. 623/1995, Cass. n. 12091/1990, Cass. n. 5792/1990).

Detto dunque dell'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, la giurisprudenza ha chiarito che la loro efficacia probatoria deve essere assimilata a quella delle presunzioni semplici *ex art. 2729 C.C.* od argomenti di prova (cfr. Cass. n. 18131/2004, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999, Cass. n. 11077/1998, Cass. n. 4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987, Cass. n. 4767/1984, Cass. n. 3322/1983).

Sono state, dunque, ritenute prove atipiche gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi al CTU, le informazioni da lui assunte, le risposte eccedenti il mandato; le C.T.U. rese in altri giudizi fra le stesse od altre parti; gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa; le sentenze rese in altri giudizi penali o civili (cfr., in questi termini, Tribunale Perugia sez. II, 09/02/2016, n.474), come appunto l'anzidetta sentenza penale emessa all'esito di giudizio abbreviato, pur se allo stesso non aveva partecipato l'odierno convenuto.

Allo stesso modo, valore probatorio nel presente giudizio va attribuito agli atti – prodotti dalla parte attrice in allegato alla propria memoria *ex art. 183, comma sesto n. 2), C.P.C.* nonché dal convenuto in allegato alla comparsa di risposta – del fascicolo del procedimento penale su cui è stata fondata l'anzidetta decisione. Sul punto, invero, va ancora evidenziato che il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, già definito, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile; a tal fine, egli non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la



formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza (Cass. 29 ottobre 2010, n. 22200 e Cass. SU 27 gennaio 2011, n. 1768).

Ancora, sulla base delle poc'anzi riportate considerazioni, i provvedimenti cautelari *ex artt.* 700 C.P.C. acquisiti in atti, pur non producendo gli effetti propri del giudicato in un diverso processo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 669 *octies* C.P.C. né avendo partecipato l'odierno convenuto ai relativi giudizi, può essere tuttavia oggetto di libera valutazione e prudente apprezzamento a norma dell'art. 116 C.P.C., così concorrere al convincimento del giudice, nel contesto dell'odierna decisione.

Per quanto riguarda, a sua volta, l'eccezione formulata da parte convenuta in ordine ad alcuni degli atti dichiarativi prodotti dalla controparte (diversi dalle informazioni rese alla PG, dalle dichiarazioni rese ai quotidiani locali e riportate tra virgolette dai cronisti come provenienti dallo stesso e dalle note della Segreteria Territoriale UIL-FPL del 18.05.16 e del 22.11.2016), laddove si evidenzia che trattasi di *“apparenti comunicati sindacali privi della sottoscrizione di alcuno e che solo in qualche caso riportano in calce (anche) il nominativo del convenuto, apparenti stampe di articoli pubblicati on line senza alcuna garanzia di autenticità e/o di provenienza, apparenti stampe del social network “facebook” riferite in parte al profilo del convenuto ma anch'esse senza garanzia di autenticità e/o di provenienza (...)”*, va premesso che occorre tenere distinti, quanto a regime probatorio ed effetti, il disconoscimento della conformità di una copia fotografica, fotostatica od informatica all'originale di una scrittura, di cui all'art. 2719 C.C., dal disconoscimento della scrittura privata previsto dagli artt. 214 e ss. C.P.C..

Nel caso di specie, il tenore dell'eccezione in esame si incentra sul fatto che la documentazione prodotta da parte opposta trattasi di copie informatiche e, sul punto, va precisato, in linea generale, che, secondo costante giurisprudenza, il disconoscimento della conformità della copia all'originale di una scrittura *ex art.* 2719 C.C. non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma primo n. 2, C.P.C., atteso che quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo della stessa, preclude l'utilizzabilità della scrittura, mentre il primo non impedisce al Giudice di accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; pertanto, la produzione in un giudizio di una mera copia comporta che la parte contro cui è prodotta deve prendere una posizione specifica sulla conformità all'originale, senza vincolare il giudice all'avvenuto disconoscimento, potendone essere valutata l'efficacia rappresentativa (cfr. Cass. n. 2155/2014). D'altra parte, in tema di prova documentale, l'onere stabilito dall'art. 2719 C.C. comporta che il disconoscimento venga effettuato in maniera formale e specifica, con una dichiarazione che contenga una inequivoca negazione della genuinità della copia, con indicazione puntuale dei motivi (cfr. Cass. n. 21842/2014; n. 7775/2014;



Tribunale Salerno, sez. I, 03/11/2017, n. 5003: *“In tema di prova documentale, l'onere stabilito dall'art. 2719 c.c. comporta che il disconoscimento venga effettuato in maniera formale e specifica, con una dichiarazione che contenga una inequivoca negazione della genuinità della copia, con indicazione puntuale dei motivi”*).

Dunque – a fronte della produzione documentale nel proprio fascicolo da parte attrice, in copia informatica, di atti dichiarativi provenienti dal Simone – manca l'anzidetta specifica e puntuale indicazione, atteso che la parte convenuta, nei termini poc'anzi riportati, si era limitata a contestare genericamente l'avversa produzione *“...nella misura in cui non offre alcuna garanzia di autenticità e/o provenienza e, comunque, non consente di attribuire univocamente al convenuto quanto in essa riportato”*, senza quindi altresì negare in modo puntuale e specifico – ai sensi dell'art. 115, comma primo ultima parte, C.P.C. – l'effettiva riconducibilità allo stesso del contenuto dichiarativo di tale documentazione.

In tal modo, stante appunto l'assenza di idonea contestazione di parte convenuta del contenuto di tutti gli scritti a lui attribuiti dalla controparte, ne consegue che le affermazioni di cui si duole l'attore siano state effettivamente pronunciate dal convenuto, quale dato pacifico e documentato da parte attrice, che ha così assolto all'onere probatorio sulla stessa incumbente.

Risulta ancora del tutto irrilevante l'ulteriore eccezione, proposta da parte convenuta, di prescrizione dell'azione risarcitoria ai sensi dell'art. 2947 C.C. relativamente alla nota sindacale del 14.12.2011, intitolata *“stato di agitazione del personale 118”*, atteso che il relativo contenuto dichiarativo (*“Scrivente O.S. non è più disposta a sopportare che associazioni ONLUS, prima fanno giramondi e sfaceli per poter entrare in un Servizio Pubblico, nel caso specifico, al 118 di codesta ASP (...) e poi, alle prime difficoltà economiche, interrompono l'attività a cui erano preposte. Scrivente O.S. non riesce a capire se in questo contesto sia più grave l'atteggiamento di CHI nel pubblico, favorisce ad Associazioni private l'assegnazione di un servizio (118) di tipo essenziale (...) Ecco, sostiene la Scrivente, siamo alle solite, comincia il gioco delle parti, e vedremo che, a risposta delle Associazioni private che interrompono il “pubblico” servizio, l'ASP interverrà certamente a ricomporre la divergenza, richiamerà le ONLUS e offrirà loro la disponibilità a riconfermare l'incarico dietro corresponsione di lauti compensi (finalmente cadono le maschere) (...) Scrivente O.S. dà atto che gli operatori pubblici del 118 si trovano a lavorare quotidianamente in piena difficoltà organizzativa “dovuta” alla dirigenza di codesta ASP che pare sia diretta a perseguire altri interessi (clientelari?) che non sono certo quelli che persegue l'istituzione pubblica (...)”*) concerne critiche che non si incentrano, in realtà, sulla persona dell'odierno attore [REDACTED] quale Dirigente Responsabile del Servizio 118, bensì sui dirigenti apicali dell'ASP preposti alle scelte relative all'affidamento di parte di tale servizio ad associazioni private ed alla



gestione dei relativi rapporti economici, con la conseguente insussistenza di qualsivoglia profilo diffamatorio nei confronti dell'odierno attore.

Non risultano parimenti connotati da carattere diffamatorio, in base ai criteri valutativi in diritto in precedenza evidenziati sul punto, altre dichiarazioni acquisite in atti e riconducibili a [REDACTED]

Invero, in ordine al contenuto della nota sindacale della Uil sottoscritta da [REDACTED] insieme a [REDACTED] oggetto degli articoli pubblicati da La Rivera on line (doc. n. 22 allegato all'atto di citazione), e da Lente Locale - rivista online (doc. n. 23), a loro volta condivisi in data 26 maggio 2016 su facebook da [REDACTED] (doc. n. 21), va evidenziato che l'odierno convenuto si era limitato ad esprimere commenti pienamente adesivi, sia nella nota sindacale sia nella condivisione sull'anzidetta piattaforma *social*, rispetto al contenuto dei decreti di archiviazione, a lui favorevoli, emessi dal GIP presso il Tribunale di Cosenza (cfr. i relativi decreti allegati alla comparsa di costituzione e risposta) per insussistenza di estremi di reato in capo allo stesso [REDACTED] in relazione a querele per diffamazione sporte da [REDACTED] nei confronti dello stesso [REDACTED] ed altri. A siffatto proposito, va in particolare evidenziato che nella nota sindacale e, quindi, nei relativi resoconti giornalistici, erano state fedelmente riportate le motivazioni degli anzidetti decreti.

Ancora, nell'articolo pubblicato sulla Gazzetta del Sud in 10 ottobre 2017 (dal titolo "*Un rinforzo per la Rianimazione Dall'Asp "segnali" di attenzione*"), doc. n. 37 allegato all'atto di citazione, su dichiarazioni rese dal [REDACTED] "*Attendiamo misure analoghe sugli altri reparti dell'ospedale in sofferenza*"; "*Con la disposizione di servizio numero 71, [REDACTED] hanno così "restituito" al reparto di Rianimazione di Locri un valente rianimatore, che prestava servizio presso il Suem 118 di Locri. Un risultato salutato con soddisfazione dai dirigenti sindacali ospedalieri. "Ci auguriamo – ha sottolineato il segretario provinciale della Uil-Fpl, [REDACTED] – che la medesima attenzione venga rivolta alle altre strutture dell'emergenza-urgenza dell'ospedale spoke di Locri, come il Pronto Soccorso e l'Ortopedia, che sono a rischio chiusura a causa della forte carenza di personale medico (...)"*) è dato solamente rinvenirsi una mera presa di posizione adesiva da parte dell'odierno convenuto in merito al provvedimento, emesso in data 03.10.2017 dal dott. [REDACTED] Direttore Sanitario Aziendale, unitamente al Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza dott. [REDACTED] dove si disponeva che il dott. [REDACTED] "*... rientri presso l'U.O. di appartenenza SAR dell'Ospedale Spoke di Locri*", quale "*trasferimento, con decorrenza da giorno 4 ottobre 2017*" dalle funzioni di Responsabile della SOC SUEM 118 (doc. n. 35).



Per quanto riguarda, invece, le ulteriori dichiarazioni in atti provenienti dal [REDACTED] nei relativi interventi e prese di posizione dell'odierno convenuto, sempre nella veste di dirigente sindacale Uil – Fpl, la cronaca e critica coesistono e si intersecano, poichè, per un verso, si informa narrando e riferendo fatti ed episodi (cronaca), per altro verso, si valuta e si giudica sulla altrui dignità ed integrità professionale (critica).

In particolare, nella nota del 16.07.2014, avente ad oggetto *“Situazione parco macchine aziendale”*, doc. n. 7, indirizzata ai vertici della dirigenza ASP, alla Corte dei Conti di Catanzaro ed alla Guardia di Finanza di Reggio Calabria, nonché ad altri numerosi destinatari, il [REDACTED] aveva tra l'altro dichiarato quanto segue: *“Altra anomalia è dettata alla anarchica organizzazione del Servizio Suem 118 che consente, per esempio, al “responsabile” del SUEM 118 di Locri, di non effettuare prestazioni in emergenza-urgenza a bordo di autoambulanza, come da compito di istituto, limitandosi a stilare la turnistica (degli altri) e pontificando sul ruolo di responsabile che lo esime (??? secondo lui) dal lavoro ordinario preferendo quello più remunerativo dell'elisoccorso”*.

Ancora, nell'articolo pubblicato il 9 giugno 2015, doc. n. 10, sul quotidiano *“Gazzetta del Sud”* dal titolo *“Pronto Soccorso, denuncia shock: Ambulanze del 118 senza medico”*, si desumono le dichiarazioni rese al giornalista dal [REDACTED] e riportate nei seguenti termini: *“Un sedicente direttore afferma che i turni non gli competono: però l'elisoccorso lo fa...”*; *“Dopo l'ennesima goccia, il vaso sarebbe traboccato ieri quando in Pronto soccorso è giunta un'autoambulanza del 118 con un paziente ma senza il prescritto medico perché quello di turno risultava impiegato a accompagnare un paziente che doveva essere trasportato altrove per un esame diagnostico, mentre altro medico del settore dell'emergenza-urgenza, si sarebbe trovato in ufficio. “E' impensabile – afferma il segretario della Uil – Fpi – che le autoambulanze in servizio presso l'ospedale di Locri spesso viaggino senza medico a bordo con la scusa della carenza di organico, mentre qualche medico rimane seduto dietro la scrivania, trincerandosi dietro il falso alibi che al direttore del settore non compete fare i turni in autoambulanza [REDACTED] dopo aver sottolineato che a lui non risulta che il medico in questione sia direttore del settore e che la deontologia professionale dovrebbe spingere il medico a intervenire quando è richiesta la sua presenza”*, prosegue: *“lo stesso medico dimentica di essere direttore di settore e non disdegna di attuare i turni a bordo dell'elisoccorso tutte le volte che necessita. Anche l'elisoccorso è un altro mezzo dell'emergenza-urgenza anche se ha una retribuzione aggiuntiva diversa da quella del 118...”*. Secondo [REDACTED] *“cattive abitudini come queste creano uno stato di grave pericolo per i pazienti e aggravano ulteriormente la già compromessa immagine dell'ospedale di Locri e di tutta l'Asp reggina”*. Invita quindi l'“Azienda *“a voler intervenire con tempestività”*”.



A seguito di tale resoconto giornalistico, il [REDACTED] veniva convocato nello stesso giorno dalla P.G. per rendere sommarie informazioni (allegato n. 11 all'atto di citazione), rappresentando nell'occasione di avere appreso da personale del 118 e del Pronto soccorso che le ambulanze Lima 1, che intervenivano nei casi più gravi (codice rosso) per i quali era prevista la presenza obbligatoria del medico, avevano più volte operato senza quest'ultimo a bordo. In particolare era stato lo stesso [REDACTED] in un'occasione, a constatare che un'ambulanza Lima 1 era giunta presso il nosocomio sguarnita del medico; per tale motivo aveva chiesto lumi al direttore del Pronto soccorso, [REDACTED] il quale gli aveva confermato che l'uscita dei mezzi di soccorso senza il prescritto personale medico era circostanza che si verificava di frequente. Lo stesso [REDACTED] aveva quindi avanzato le sue doglianze al direttore del 118, l'odierno imputato [REDACTED] che gli aveva a sua volta riferito di non avere medici disponibili, e di non essere tenuto, stante la qualifica rivestita, a sopperire in prima persona a tale carenza. Il [REDACTED] aggiungeva che, dopo aver svolto alcuni accertamenti presso il sito internet dell'Asp, era giunto alla conclusione che in realtà il direttore del 118 era [REDACTED] e non il [REDACTED] in realtà semplice referente di quel servizio per la locride. Concludeva il sindacalista che, per quanto a sua conoscenza, presso l'impianto di elisoccorso dell'Ospedale di Locri prestava servizio personale medico e paramedico: tra i soggetti impegnati in tale attività figurava, peraltro, proprio il [REDACTED]

Come emerge nella sentenza penale in atti emessa in data 29.11.2017 a seguito di giudizio abbreviato (doc. n. 9), vennero svolte indagini preliminari nei confronti dell'odierno attore al cui esito, con richiesta di rinvio a giudizio del 22.12.2016 (doc. n. 39), l'Ufficio di Procura contestava a [REDACTED] le seguenti ipotesi di reato: delitto di cui all'art. 328, comma primo, C.P., per avere, nella qualità di dirigente medico di primo livello in servizio presso il Servizio Urgenza Emergenza Medica di Locri, declinato indebitamente atti che su di lui incombevano e che per ragioni di sanità dovevano essere compiuti senza ritardo, e per essersi in particolare rifiutato – in assenza di una norma che a ciò lo autorizzasse – di prestare servizio a bordo delle ambulanze, sostenendo di potersi esimere dallo svolgimento di tale attività proprio in virtù della qualifica rivestita (capo A); delitto di cui all'art. 347 C.P., per avere usurpato una funzione pubblica e le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego, continuando sia a qualificarsi responsabile della Postazione di Emergenza Territoriale di Locri sia a svolgere le relative funzioni, nonostante egli avesse rivestito tale qualifica – in virtù di contratto stipulato con l'Azienda Sanitaria Locale di Locri ma non rinnovato alla sua scadenza – solo nel periodo ricompreso tra il 6 ottobre 2009 ed il 5 ottobre 2012 (capo B); delitto di cui all'art. 323 C.P. poiché, agendo nello svolgimento delle funzioni che gli competevano nella qualità accennata al punto che precede, si procurava a più riprese un ingiusto vantaggio patrimoniale (consistito nella percezione degli emolumenti mensili corrispostigli quale addetto ai



servizi di pronto soccorso e di emergenza urgenza, solo parzialmente e “discrezionalmente” espletati): ciò in particolare, assumendo – contro verità – di essere responsabile della Postazione di Emergenza Territoriale sopra accennata, ed in tale asserita qualità predisponendo i turni di servizio del personale medico addetto alla struttura senza tuttavia includere (del tutto arbitrariamente) il proprio nominativo (capo C).

Nel frattempo, era stata diffusa il 4 agosto 2015 nota sindacale della Uil sottoscritta dal Simone insieme a [REDACTED] e [REDACTED] doc. n. 14 (“...Evidentemente non da tutti i Funzionari Medici che hanno compiti di responsabilità a vari livelli come è confermata dalla disposizione di Servizio a firma del Dr. [REDACTED] del PET 118 di Locri, che autoproclamatosi responsabile di tale servizio firma una disposizione per cui l’ambulanza dotata di impianti di climatizzazione viene parcheggiata e riservata ai trasporti secondari, mentre quella sprovvista deve essere utilizzata per gli interventi di primo soccorso (che riguarda emergenze su Pazienti in potenziale pericolo di vita) costringendo l’utenza e gli operatori sanitari a rischio di colpi di calore e/o, comunque, al disagio di viaggiare in un automezzo con temperature interne di 40 – 50 gradi. Evidentemente il Dr. [REDACTED] ha emesso il dispositivo in quanto non avendo MAI preso servizio su un ambulanza, nonostante si firmi responsabile del Servizio PET 118 di Locri, disconosce le più elementari misure di sicurezza. La scrivente O.S. chiede agli organi di direzione Strategica Aziendale di volere immediatamente intervenire, per potere sostitutivo, ad annullare l’incredibile dispositivo ed allontanare il dr. [REDACTED] dalla postazione PET 118 di Locri rimandandolo presso la SOC di Anestesia e Rianimazione dove vi è carenza di Medici e dove sarebbe più utile e meglio utilizzato visto che risulta essere nell’organico di tale Struttura Organizzativa Complessa”), nonché pubblicata lo stesso giorno su varie testate on-line, tra cui Lente Locale (doc. n. 15) che titola “Ospedale di Locri, “niente climatizzazione sulle ambulanze del PET 118”. La Uil-Fpl attacca [REDACTED] e TeleMia (doc. n. 16), “Ospedale di Locri, La Uil-Fpl attacca: usata ambulanza sprovvista di climatizzazione, mentre quella provvista viene lasciata in parcheggio”, ed, ancora, il giorno successivo, su articoli della Gazzetta del Sud, intitolato “Sull’ambulanza come in un forno. Mezzo senza aria condizionata” (doc. n. 17), e sulla “Cronache del Garantista”, intitolato “Ospedale di Locri Ambulanza “rovente” La denuncia della Uil”.

Ancora in seguito, con nota sindacale del 18.05.2016, sottoscritta da [REDACTED] insieme a [REDACTED] e [REDACTED] (doc. n. 32), avente oggetto “Situazione PET 118 Locri”, doc. n. 32, indirizzata ai vertici dell’Asp di Reggio Calabria “e p.c. Alla Procura della Repubblica di Locri Dr. Ezio Arcadi”, viene tra l’altro dichiarato quanto segue: “...Emblematico, quale esempio di possibile inosservanza delle disposizioni appena rappresentate potrebbe essere il “caso” attinente la



posizione lavorativa riguardante il dott. [REDACTED] (...) Questa O.S. chiede alle SS.LL. in ordine al prefato sanitario, di voler riscontrare su quanto segue: - se sono state applicate le disposizioni contenute nelle note sopraindicate a firma dell'ex Commissario [REDACTED] atteso che sembrerebbe ancora firmarsi referente Pet 118 Locri; - in che misura (e riferita a quale incarico) percepisce l'indennità di posizione variabile; - se sono state effettuate le valutazioni previste dal contratto di incarico della struttura semplice di cui alla deliberazione n.560/2009; - chi lo ha eventualmente esentato dallo svolgimento dei turni sull'ambulanza?; - in caso di veridicità di quanto rappresentato, quali provvedimenti intendano, con ogni immediatezza, assumere. Alla Autorità giudiziaria che ci legge per conoscenza, la UIL chiede di accertare, qualora lo ritenga, eventuali condotte sanzionabili sotto il profilo penale", mentre in altra nota del 23.11.2016, sempre a firma del [REDACTED] dell' [REDACTED] e del [REDACTED] dal titolo "Criticità Postazione Emergenza Territoriale - 118 Locri", indirizza al Commissario Straordinario, Direttore GRU e Direttore DEU (doc n. 33), si insisteva nella richiesta di adozione di provvedimenti circa la posizione del [REDACTED] nei seguenti termini: "Con diverse note qui richiamate indirizzate alle LLSS avevamo posto degli interrogativi in merito all'utilizzazione nell'ambito della PET di Locri del dott. [REDACTED] (...) In tutto questo, accanto al silenzio degli Uffici preposti, si è registrato anche quello del direttore del DEU, massimo responsabile del Dipartimento. Quanto segnalato (...) perpetua illeciti ed inosservanza di disposizioni di servizio, con precise responsabilità carico di chi, a qualunque titolo ha determinato detta situazione o la sta mantenendo in essere. Come le LLSS ben sanno, il dott. [REDACTED] assunto in qualità di dirigente medico anestesista risulta in organico al SAR di Locri, Egli con ogni probabilità si continua a definire "responsabile struttura semplice dipartimentale" rifacendosi ad un incarico avuto ai tempi dell'ex ASL n. 9 di Locri e abbondantemente scaduto. Alla scadenza dell'incarico, mai rinnovato, (non capiamo come poteva esserlo non essendoci atto aziendale), avrebbe dovuto essere assegnato al servizio di appartenenza e quindi al SAR, dove insistono carenze di organico (...). Pertanto con la presente (...) confidiamo che le innumerevoli problematiche attinenti il dipartimento di emergenza trovino l'adeguata e puntuale risoluzione nonché il riscontro alle nostre note. Nell'inviare distinti saluti si ricorda alle LL.SS. che le responsabilità penali e contabili ricadono in capo anche a chi continua a mantenere le situazioni sopra descritte".

Successivamente a siffatte sollecitazioni, erano state in effetti presi dai vertici aziendali specifici provvedimenti nei confronti dell'odierna parte attrice.

Invero, circa un mese dopo l'ultima delle riportate comunicazioni sindacali, con nota prot. n. 7 del 21.12.2016 (doc. n. 34) il Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza dott. [REDACTED]



disponeva che il Dott. [REDACTED] "... integri la propria attività lavorativa con l'attiva partecipazione ai turni di ambulanza".

A seguito di ricorso presentato dal [REDACTED] presso il Giudice del Lavoro del Tribunale di Locri, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 700 C.P.C. in data 03.05.2017 (doc. n. 8) veniva dichiarata l'illegittimità dell'anzidetta disposizione di servizio, disponendo quindi l'immediata sospensione dell'efficacia dello stesso.

Successivamente, con ordine di servizio n. 71 emesso in data 03.10.2017 dal dott. [REDACTED] Direttore Sanitario Aziendale, unitamente al Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza dott. [REDACTED] sul presupposto dell'opportunità che il dott. Barillaro "... rientri presso l'U.O. di appartenenza SAR dell'Ospedale Spoke di Locri", veniva così disposto il "trasferimento, con decorrenza da giorno 4 ottobre 2017" dalle funzioni di Responsabile della SOC SUEM 118 (doc. n. 35).

Poco tempo prima, in data 26 settembre 2017, [REDACTED] aveva fatto circolare sulle chat di Whatsapp il seguente messaggio (doc. n. 36): "Con la nota 164/DEU del 21.09.2017 a firma del dr. [REDACTED] Capo Dipartimento, finalmente si pone fine all'esercizio del millantato credito e dell'era dei sedicenti responsabili del nulla. Infatti, qualcuno ai confini dell'impero approfittando della confusione che regna sovrana nell'ASP si era da tempo incoronato Cesare. La nota (...) pone una pietra tombale su sperperi discendenti da distorto utilizzo di personale che sembra abbia forte idiosincrasia verso l'attività sui mezzi di soccorso. La nota del DEU crea le giuste condizioni affinché chiunque faccia ritorno presso il servizio per il quale è stato assunto (...) Che abbia finalmente fine la pratica sempre più frequente che vede medici che esercitano il ruolo di capo sala o di docenti di ruolo con tanto di cattedra (...) al fine di rendere giustizia ai tanti lavoratori che in questi anni hanno subito angherie di soggetti che si sono appropriati di titoli senza che ne ricorresse il presupposto di legge".

Si deve infine evidenziare che, a seguito di altro ricorso del [REDACTED] presso il Giudice del Lavoro, il Tribunale di Locri aveva disposto ai sensi dell'art. 700 C.P.C. la sospensione dell'efficacia del suddetto ordine di servizio con ordinanza emessa il 12.04.2018 (doc. n. 5).

A questo punto, si deve solo stabilire se le affermazioni censurate, come finora illustrate, abbiano carattere diffamatorio.

La soluzione è agevole, trattandosi di reiterati giudizi ed affermazioni oggettivamente lesive dell'onore e della reputazione di [REDACTED] (a cui fa sovente espresso riferimento il [REDACTED] mentre laddove manchi l'indicazione nominativa dell'odierno attore, non è comunque impedito la sua sicura identificazione da parte del lettore di media attenzione alle vicende pubbliche



riferite), essendo a lui attribuiti specifici comportamenti rilevanti in termini non tanto e non solo di scorrettezza o di illecito disciplinare, quanto di un vere e proprie condotte penalmente rilevanti.

In particolare, le affermazioni rese dall'odierno convenuto in molteplici occasioni nel corso di un rilevante lasso temporale hanno connotazioni oggettivamente negative, delineando le stesse un contesto di intreccio di interessi privati ed egoistici, ove il *particolare* condiziona le scelte gestionali della Struttura Semplice PP.EE.TT. SUEM 118, che, invece, dovrebbero essere dettate sempre e solo dall'interesse della comunità, per essersi in [REDACTED] come appunto evidenziato dal [REDACTED] in termini di certezza, illegittimamente arrogato la qualifica di responsabile dell'anzidetta Struttura (ossia commettendo un'usurpazione di pubbliche funzioni in senso stretto) pur se incardinato nell'organico della Struttura Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione e, quindi, sottraendo la propria attività a tale reparto ove vi è invece carenza di personale, nonché per aver perpetuato abusive omissioni e condotte fraudolente nella direzione della Struttura Suem 118, sottraendosi, *contra legem*, a turni di servizio che era obbligato ad assolvere, in modo tale da far gravare la propria inerzia sugli altri medici assegnati alla suddetta struttura, anche questa connotata da carenza di organico, e determinare, così, un notevole disservizio, ulteriormente acuito dal fatto che il [REDACTED] avrebbe privilegiato l'effettuazione del servizio, maggiormente remunerativo, di pronto intervento a bordo dei mezzi di elisoccorso.

Tali accuse risultano tanto più gravi se si tiene conto dello stretto rapporto causale, addotto nelle dichiarazioni in esame del [REDACTED] tra le condotte "egoistiche" volte solo al proprio personale tornaconto, ascritte al [REDACTED] e le denunciate carenze e disfunzioni nel servizio d'urgenza di pronto intervento del 118, pur se riguarda il soccorso di persone in potenziale pericolo di vita.

Dunque, nel loro insieme e nel loro impianto, le prese di posizione sopra riportate del [REDACTED] risultano demolitive nei confronti dell'odierno attore, sul fronte etico, professionale e della dignità personale, stante la vera e propria esposizione ad una "gogna mediatica" per essere stato il [REDACTED] tacciato dinanzi alla pubblica opinione quale effettivo responsabile, a cagione dei propri interessi privati ed egoistici, del malfunzionamento del servizio d'urgenza di pronto intervento del 118.

La giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 7/10/2011, n. 20608) esclude il requisito della continenza in relazione all'uso insinuante di parole, che mirino ad attirare negativamente l'attenzione del lettore e ad accreditare come verità accertata le circostanze oggetto di notizia, malgrado la loro veridicità ed attendibilità debba essere ancora accertata.

Sulla base delle considerazioni finora esposte, può ritenersi acclarato che le affermazioni, sopra riportate, pronunciate dall'odierno convenuto – siccome censurate dall'attore – integrino illecito diffamatorio e, segnatamente, l'ipotesi aggravata di cui all'art. 595, comma terzo, C.P., trattandosi di affermazioni che hanno insito in sé un innegabile e forte disvalore, un'offesa idonea a ledere la



credibilità, l'immagine ed il sentimento di stima, di cui un individuo gode in seno al contesto sociale.

Per altro verso, il carattere di offensività e lesività delle affermazioni e degli accostamenti, che hanno costituito oggetto della presente disamina, è particolarmente pregnante in quanto l'autore ha leso l'onore, la reputazione e la dignità personale e pubblica dell'attore utilizzando il mezzo della stampa e quello delle piattaforme *social*, dotate di una speciale efficacia, tenuto conto della capacità di raggiungere immediatamente un numero indefinito di persone. Quando la diffamazione è compiuta "col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità", l'elemento della pluralità e, cioè, della comunicazione con più persone, come richiesto dall'art. 595 C.P., si può ritenere *in re ipsa*, per il fatto stesso della diffusione del mezzo usato, che si rivolge ad un numero indeterminato di persone (cfr. Cass. pen., sez. V, 13.4.1989, n. 5427).

Pertanto, essendosi il [REDACTED] attribuito il ruolo di giudice delle altrui indegnità, esprimendo con le parole in termini di certezza, direttamente od attraverso il riferimento di determinati fatti ritenuti spregevoli, valutazioni negative sulla persona dell'odierno attore, in modo tale da esprimere, con un giudizio sommario e non qualificato, quella condanna che spetterebbe solo all'esito del giudizio qualificato delle autorità a ciò preposte, è convinzione di questo Giudicante la configurabilità, per ciò solo, del limite apposto dalla tutela del diritto inviolabile alla pari dignità sociale, *ex artt. 2 e 3, comma primo, Cost.*, rispetto alla garanzia della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost..

In ogni caso, per mera completezza, va evidenziato che, in base ai parametri valutativi in precedenza illustrati della giurisprudenza maggioritaria, non è neanche configurabile nel caso di specie la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica, invocata da parte convenuta.

In primo luogo, invero, non sussiste il requisito della continenza, che si sostanzia nella correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, in quanto l'informazione resa dal [REDACTED] è invece trasmodata in *argumenta ad hominem*, nei termini come sopra evidenziati, nonché ha assunto contenuto lesivo dell'immagine e del decoro professionale del [REDACTED].

In secondo luogo, deve escludersi la corrispondenza tra la narrazione fattuale compiuta dal [REDACTED] ed i fatti realmente accaduti.

Invero, all'esito delle indagini preliminari svolte nei confronti di [REDACTED] e scaturite dalle dichiarazioni rese dal [REDACTED] se, da un lato, l'Ufficio di Procura aveva ipotizzato, con richiesta di rinvio a giudizio del 22.12.2016, la commissione da parte dell'odierno attore delle condotte penalmente rilevanti di cui agli artt. 347, 328, comma primo, e 323 C.P., già attribuite dal [REDACTED] dall'altro lato, comunque, in ordine a tali imputazioni il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Locri escludeva la sussistenza del fatto disponendo l'assoluzione



dell'odierno attore con sentenza in atti, divenuta definitiva, emessa in sede di giudizio abbreviato ex art. 442 C.P.P..

Dunque, che il [REDACTED] avesse perpetrato le anzidette condotte delittuose costituisce una mera supposizione del [REDACTED] che non ha trovato conferma; al più, avrebbe dovuto essere comunicato come ipotesi, come illazione, e non come dato storico accertato.

Questo Giudicante intende sul punto preliminarmente rilevare che la ricostruzione dei fatti, operata nell'anzidetta pronuncia giurisdizionale e coperta da giudicato, risulta intrinsecamente attendibile in quanto è perfettamente conforme rispetto al compendio probatorio emerso nel corso di quel giudizio (in parte acquisito anche nel presente processo) nonché lo sviluppo argomentativo è caratterizzato da una rilevante logicità e precisione.

In particolare, viene innanzitutto escluso che l'odierno attore si sia illegittimamente arrogato la qualifica di responsabile della struttura semplice di Postazione Emergenza Territoriale.

A siffatto proposito, si evidenzia che, a seguito di deliberazione dell'Azienda Sanitaria Locale di Locri nr. 560 del 27 agosto 2009, il [REDACTED] aveva stipulato con tale ente, in data 6 ottobre 2009, un contratto a tempo determinato con il quale gli veniva conferito l'incarico di responsabile della struttura semplice di Postazione Emergenza Territoriale. Il contratto prevedeva una durata di tre anni, ed era rinnovabile con provvedimento motivato del Direttore generale, che alla scadenza di quel periodo avrebbe dovuto disporre il rinnovo od il mancato rinnovo, come testualmente dispone l'art. 2 della regolamentazione negoziale in esame (cfr. allegato n. 1 all'atto di citazione). Inoltre, al termine dell'anzidetto periodo il responsabile del Dipartimento di Emergenza - Urgenza [REDACTED] aveva espresso in data 17 ottobre 2012 un giudizio "decisamente positivo" sull'operato del [REDACTED] (cfr. allegato n. 2 all'atto di citazione). Alle stesse conclusioni era pervenuto il 27 febbraio 2013 il Collegio Tecnico Aziendale (cfr. il successivo allegato n. 3). Tuttavia, a tali atti valutativi non era seguito alcun atto deliberativo né di concessione né di diniego del rinnovo contrattuale, né ancora il [REDACTED] venne destinato ad un'altra funzione (come pure previsto dall'art. 2 del suddetto contratto). Per tale motivo, sempre come evidenziato nella sentenza in esame, l'odierno attore s'era risolto ad inviare svariati atti di diffida all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria affinché formalizzasse la prosecuzione del suo rapporto di lavoro nei termini sino a quel momento previsti, nonché, a seguito di tali sollecitazioni, era stato comunicato al Barillaro dal summenzionato [REDACTED] tramite missive del 5 febbraio 2013 e del 15 luglio 2015, che «[...] la *Struttura Semplice di che trattasi è anche prevista dal nuovo atto aziendale proposto alla Regione Calabria ed in corso di approvazione e che le funzioni di responsabilità continuano ad essere svolte dallo stesso* (Barillaro, n.d.r.) *come confermato dal Direttore della C.O. Dott. Caglioti [...]*» La



comunicazione era stata dal Polimeni trasmessa anche al Direttore dell'Ufficio Gestione Risorse Umane, ma non aveva avuto alcun seguito.

A siffatto proposito, nell'odierno giudizio è stata prodotta da parte attrice (doc. n. 4 allegato all'atto di citazione) la disposizione di servizio n. 58 del 31.07.2017 del Direttore Generale ove, sul presupposto della recente approvazione dell'atto aziendale dell'Asp di Reggio Calabria, veniva disposto che *"Tutti gli incarichi per livelli organizzativi che si ripropongono in livelli organizzativi identici o comunque omologhi si intendono prorogati quale mero espletamento delle relative funzioni, fino al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali e del comparto in esito alle procedure di evidenza pubblica attivate allo scopo"*, tra cui, coerentemente all'accertamento contenuto nella sentenza in esame, anche la struttura semplice di Postazione Emergenza Territoriale, non essendo la stessa menzionata nel successivo paragrafo ove si elencano i livelli organizzativi e le funzioni non più previste nel nuovo atto organizzativo e per i quali, quindi, *"Sono cessati tutti gli incarichi"*.

Aggiunge ancora la sentenza in esame che, alla luce di tale situazione, il [REDACTED] aveva deciso di proseguire nello svolgimento del suo incarico per evidenti esigenze di garanzia di continuità del servizio d'urgenza del 118, come dallo stesso rimarcato nell'esame svolto in sede di giudizio penale (*"(...) io non potevo fare a meno, non posso abbandonare il servizio e mettermi le mani in tasca e passeggiare per l'Azienda. Oltretutto, sarebbe un'interruzione di servizio pubblico, il personale non saprebbe a chi fare riferimento, la centrale operativa che gestisce il servizio di emergenza non saprebbe a chi fare riferimento, e io non saprei cosa fare (...)»*).

Pertanto, la sentenza in esame esclude la sussistenza nel caso di specie della condotta da parte del [REDACTED] di cui all'art. 347 C.P. (usurpazione di pubbliche funzioni), nei seguenti termini:

"6.1. Appare evidente, in sostanza, che il [REDACTED] non poneva in essere né la condotta tipizzata dal primo comma dell'art. 347 cod.pen. (ossia un'usurpazione di pubbliche funzioni in senso stretto), essendo stato legittimato a ricoprire l'incarico di responsabile della struttura semplice di Postazione Emergenza Territoriale all'esito di apposita procedura amministrativa cui aveva fatto seguito regolare convenzione contrattuale con l'Ente datore di lavoro; né la condotta tipizzata dal secondo comma della norma citata (ossia un'arbitraria prosecuzione dell'esercizio di pubbliche funzioni), non essendogli mai stato comunicato alcun formale provvedimento con il quale egli veniva sospeso dalle sue funzioni o le stesse erano dichiarate cessate. A ciò si aggiunga, peraltro, che se pure non era mai stato formalmente rinnovato il contratto in essere con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, era stato lo stesso direttore del Dipartimento nel quale il [REDACTED] era inserito (ossia il più volte citato [REDACTED]) a segnalare all'imputato che egli avrebbe dovuto mantenere le proprie funzioni; né, d'altro canto, l'Azienda aveva provveduto ad indicare al medico quale altro compito egli avrebbe potuto (e dovuto) assolvere in alternativa a quello che fino a quel momento l'aveva visto



impegnato.

Che poi sia, tuttora, la stessa Azienda Sanitaria Provinciale a qualificare il ~~_____~~ come responsabile della struttura sopra accennata emerge, in maniera incontrovertibile, dal sito internet della medesima, nel quale il medico è indicato come “Responsabile” dell’*“Ufficio di Coordinamento Suem 118 ambito Locri”* (cfr. la pagina web <http://www.asp.rc.it/emergenze/suem-118/>).”

Tale pagina web – del tutto incompatibile rispetto a quanto riferito sul punto dal ~~_____~~ alla P.G. in data 09.06.2016 (*“io ho provveduto ad informarmi sulla qualifica del dott. ~~_____~~ riscontrando che lo stesso non è direttore di struttura ma semplice referente. Io tali informazioni le ho acquisite attraverso il sito internet ASP, dal quale ho appreso pure che il direttore del 118 è il dott. Caglioti Domenico, in servizio presso la sede centrale di Reggio Calabria. Per quanto riguarda invece la locride e la piana, sono previsti due referenti, e quello di Locri è il dottore ~~_____~~ – è stata altresì acquisita nel presente giudizio civile (allegato n. 13 all’atto di citazione).*

Un ulteriore dato probatorio acquisito in atti pienamente coerente rispetto alla perdurante titolarità in capo al ~~_____~~ in assenza di un formale atto di diniego del rinnovo contrattuale, emerge dall’esito del ricorso proposto dallo stesso odierno attore presso il Giudice del lavoro del Tribunale di Locri, il quale aveva statuito ai sensi dell’art. 700 C.P.C. la sospensione dell’efficacia dell’ordine di servizio n. 71 emesso in data 03.10.2017 dal Direttore Sanitario Aziendale e dal Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza, ove, sul presupposto dell’opportunità che il dott. Barillaro *“... rientri presso l’U.O. di appartenenza SAR dell’Ospedale Spoke di Locri”*, veniva disposto il *“trasferimento, con decorrenza da giorno 4 ottobre 2017”* dalle funzioni di Responsabile della SOC SUEM 118.

In particolare, nella motivazione dell’ordinanza cautelare si dava atto che dalla documentazione acquisita (nota del 09.10.2017 del Direttore Sanitario dell’Ospedale di Locri, dott. ~~_____~~ ~~_____~~ allegata anche all’odierno atto di citazione, doc. n. 20) è emerso che dal mese di dicembre 2009 al settembre 2017 l’odierna parte attrice non era *“presente in organico SAR, né in altre SOC del presidio ospedaliero di Locri”*, con la conseguenza che, per come ulteriormente evidenziato dal Giudice del lavoro in termini del tutto incompatibili rispetto agli assunti resi sul punto dal Simone, *“Il provvedimento impugnato, laddove individua quale motivazione del disposto trasferimento l’opportunità di disporre il rientro del dott. ~~_____~~ presso l’unità di appartenenza, presuppone appunto l’appartenenza dell’odierno ricorrente alla Unità Operativa in oggetto, risulta fondata su una circostanza smentita dalla documentazione in atti, non facendo più parte il ~~_____~~ di detta Unità Operativa fin dall’epoca di assunzione dell’incarico di Responsabile*



della Struttura Semplice SUEM PP. TT. EE. 118, cosicché, sotto tale profilo, il provvedimento impugnato deve ritenersi carente di motivazione”.

La sentenza penale in esame ha ancora escluso che al [REDACTED] possa essere rimproverato “di essersi sottratto, contra legem, a turni di servizio che non era obbligato ad assolvere, ingiustamente facendo gravare la propria inerzia sui medici assegnati alla suddetta struttura”, sulla base delle seguenti considerazioni:

“7. Per quanto riguarda il delitto di cui al capo A), l'imputato rimarcava di non essersi mai rifiutato di prestare servizio a bordo delle ambulanze: ciò dal momento che tale servizio – in virtù dell'incarico da egli ricoperto – non rientrava tra i suoi compiti. Che, in effetti, non incombesse sul [REDACTED] obbligo di “salire” a bordo delle ambulanze è circostanza desumibile da due atti, acquisiti uno nel corso delle indagini, l'altro durante il processo.

7.1. Tra i documenti prodotti dal [REDACTED] unitamente alla memoria da lui depositata prima di essere rinviato a giudizio compare infatti la deliberazione nr. 445 del 25 giugno 2015 del Commissario straordinario dell'Azienda Provinciale Sanitaria di Reggio Calabria, [REDACTED] con la quale si approvava l'aggiornamento dei protocolli operativi della centrale operativa SUEM 118 di Reggio Calabria. Ebbene, tale aggiornamento prevedeva espressamente la totale diversità delle mansioni spettanti ai “Referenti Medici Territoriali Area Tirrenica e Locride” (categoria alla quale apparteneva l'imputato) ed ai “Medici del Mezzo di Soccorso”: solo questi ultimi erano espressamente tenuti a partecipare a tutte le fasi del soccorso (e dunque ad intervenire in situazioni di emergenza a bordo dei mezzi di servizio), spettando viceversa ai primi l'attività di gestione e di coordinamento generali dell'attività di pronto intervento sanitario.

7.1.1. Sul punto preme rilevare, per mero amore di completezza, che non si vede in che modo quanto espressamente risultante dalla deliberazione sopra accennata possa essere confutato alla luce delle sommarie informazioni testimoniali rese il 29 agosto 2016 da [REDACTED] dirigente generale del Dipartimento Salute presso la Regione Calabria. Il [REDACTED] si avvedeva solo in occasione della sua escussione, nonostante il ruolo ricoperto, che il provvedimento di cui sopra era in contrasto con il decreto nr. 73 del 3 luglio 2015, avente ad oggetto l'approvazione delle linee guida per le Centrali operative 118 e per le postazioni di emergenza territoriale (programma operativo per gli anni 2013 - 2015), sostenendo che proprio alla luce di tale contrasto la previsione che istituiva il ruolo ricoperto dal Barillaro era inidonea a produrre qualunque effetto generatore di costi organizzativi ulteriori; aggiungeva poi che alla luce del decreto nr. 73 cit. il fatto che in sede periferica un dirigente medico sovrintendesse all'organizzazione dei turni di lavoro dei colleghi non lo collocava – a suo avviso – in una posizione di superiorità gerarchica rispetto agli altri dirigenti medici addetti a



quel servizio. Ebbene, deve osservarsi come la deliberazione nr. 445 sopra accennata sembri avere significato univoco del tutto diverso rispetto a quello frutto dell'interpretazione del [REDACTED] né risulta che il provvedimento sia stato revocato o corretto alla luce delle osservazioni da questi avanzate.”

Sul punto, come evidenziato anche nella sentenza in esame, emerge in atti un ulteriore dato probatorio del tutto coerente rispetto all'assenza della obbligatorietà in capo al Barillaro alla prestazione di servizio a bordo delle autoambulanze, asserita invece dal [REDACTED] costituito dal fatto che – a fronte della nota prot. nr. 7/DEU del 21 dicembre 2016, con cui era stato disposto dal Direttore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria che il [REDACTED] a partire dall'1 gennaio 2017 integrasse la propria attività lavorativa partecipando ai turni sull'ambulanza – tale disposizione di servizio è stata dichiarata illegittima, con la conseguente statuito di immediata sospensione della sua efficacia, dal Giudice del lavoro del Tribunale di Locri con ordinanza cautelare ex art. 700 C.P.C. del 3 maggio 2017.

Dunque, si conclude in merito nella sentenza penale in esame che il [REDACTED] *“non aveva alcun titolo per partecipare ai turni sull'ambulanza, non essendo inserito nell'elenco dal quale selezionare i medici dei mezzi di soccorso”*, con la conseguenza che, *“Non essendo emerso che alcuna norma imponesse al [REDACTED] di prestare servizio a bordo dell'ambulanza, e che dunque sottraendosi a tale compito egli abbia omesso un atto del suo ufficio, deve pronunciarsi nei confronti dell'uomo assoluzione anche in relazione al delitto di cui al capo A) perché il fatto non sussiste”*.

Si precisa, infine, l'assenza di qualsivoglia rilievo, ai fini dello svolgimento da parte del [REDACTED] dell'attività di gestione del servizio del 118, della circostanza – invece notevolmente enfatizzata dal [REDACTED] – per cui l'odierno attore effettuava anche il servizio di pronto intervento a bordo dei mezzi di elisoccorso (*“Per come da egli riferito, infatti, tale attività lavorativa (da egli intrapresa all'esito di apposito bando di reclutamento indetto dalla Regione Calabria) era “sganciata” da quella espletata presso l'Azienda Sanitaria Provinciale e non gli impediva di assolvere alle sue funzioni, essendo compatibile – sotto il profilo dell'impegno temporale richiesto – con lo svolgimento delle stesse. In alcun modo, quindi, tale incarico andava ad influire negativamente su quello conferitogli a partire dall'ottobre del 2009. 8.2. Non v'è in sostanza modo di considerare l'operato del [REDACTED] difforme da norme di legge o di regolamento, non emergendo, da parte sua, alcuna violazione delle medesime. Deficitando, pertanto, uno dei requisiti strutturali della condotta tipizzata dall'art. 323 cod.pen., l'imputato va assolto anche dal delitto di cui al capo C) perché il fatto non sussiste”*).



Va precisato che il valore dimostrativo della sentenza penale finora illustrata, circa l'esclusione della corrispondenza tra la narrazione fattuale compiuta da [REDACTED] ed i fatti realmente accaduti, non può ritenersi posta in dubbio dal fatto, valorizzato da parte convenuta, per cui, sulle querele per diffamazione sporte da [REDACTED] nei confronti de [REDACTED] a seguito dell'escussione di quest'ultimo a sommarie informazioni dalla P.G. in data 09.06.2015 ed alla pubblicazione delle dichiarazioni rese dallo stesso sul quotidiano "Gazzetta del Sud", i relativi procedimenti penali erano stati archiviati dal Gip del Tribunale di Cosenza per insussistenza di estremi di reato (cfr. i relativi decreti allegati alla comparsa di costituzione e risposta).

Invero, l'argomentazione ivi addotta – secondo cui la critica relativa al mancato espletamento da parte del [REDACTED] di servizio sulle autoambulanze trovava conferma nell'esistenza di un procedimento penale per rifiuto di atti di ufficio – risulta evidentemente confutata proprio all'esito di tale procedimento penale, laddove appunto la sentenza in commento aveva escluso, con accertamento divenuto definitivo, la sussistenza di qualsivoglia condotta integrante il delitto omissione di atti di ufficio in capo all'odierno attore, *"Non essendo emerso che alcuna norma imponesse al [REDACTED] di prestare servizio a bordo dell'ambulanza"*.

Inoltre, se da un lato sussiste un evidente interesse alla diffusione di notizia attinente ad un servizio di pubblica necessità quale quello del pronto intervento del 118, dall'altro lato, comunque, non caso di specie risultano invece insussistenti, in termini altrettanto evidenti per i motivi finora illustrati, gli ulteriori requisiti della causa di giustificazione del diritto di cronaca o di critica, costituiti dalla verità oggettiva dei fatti riferiti e dalla continenza.

Non è neanche invocabile la veridicità putativa dei fatti riferiti da [REDACTED] atteso che quest'ultimo non ha in alcun modo dimostrato che le proprie affermazioni, rese in termini di certezza, circa le condotte penalmente rilevanti attribuite al [REDACTED] siano state il frutto di un previo, serio e diligente lavoro di ricerca.

Sul punto, va precisato che la richiesta di rinvio a giudizio formulata dall'Ufficio di Procura il 22.12.2016, oltre ad essere intervenuta successivamente alla esternazione delle provalazioni oggetto del presente giudizio, costituiva in realtà la formulazione di una mera ipotesi accusatoria da parte dell'organo titolare dell'azione penale, in quanto tale destinata ad essere sottoposta al vaglio dibattimentale nel contraddittorio delle parti dinanzi ad un Giudice terzo, con la conseguenza che la stessa non poteva di per sé apportare un qualsivoglia idoneo rafforzamento, quand'anche alla stregua di una conferma meramente apparente, della convinzione in capo al [REDACTED] della veridicità dei suoi narrati.

Va ancora esclusa nel caso di specie la ravvisabilità della scriminante del diritto di critica, stante l'attribuzione al [REDACTED] di fatti oggettivamente falsi nonché alla luce del limite fondamentale ed



immanente, tanto nell'esercizio del diritto di cronaca quanto nell'esercizio del diritto di critica, che è quello del rispetto della dignità altrui, non potendo, nè l'uno nè l'altro, costituire occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, come invece avvenuto nel caso di specie nei termini evidenziati in precedenza.

Quanto all'elemento soggettivo dell'illecita diffamazione posta in essere dall'odierno convenuto, il dolo si identifica con la volontà libera e cosciente di propalare notizie od informazioni con la consapevolezza della loro attitudine a ledere l'altrui reputazione (cfr. Cass. pen., sez. V, 28.5.1985, n. 5258). Non è richiesta la presenza di un *animus iniuriandi vel diffamandi*, basta il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, nel senso che è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive (cfr. Cass. pen., sez. V, 11.6.1999, n. 7597).

Nel caso di specie, la condotta illecita di diffamazione è, pertanto, integrata in tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi, ribadendosi che il bene leso è il diritto alla reputazione personale, che costituisce diritto soggettivo perfetto e va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, in particolare, negli artt. 2 e 3 Cost., ove si riconoscono come meritevoli di tutela i diritti inviolabili della persona e si fa riferimento alla dignità sociale dell'individuo ed al pieno sviluppo della persona umana.

Quanto al danno, la giurisprudenza di legittimità, sia in sede civile che penale, ha riconosciuto, da un lato, che la prova del danno può essere data con ricorso al notorio e tramite presunzioni (Cass. pen., 28 ottobre 2011, n. 6481), dall'altro, che, una volta dimostrata la lesione della reputazione professionale o personale – la quale va valutata *in abstracto*, ossia con riferimento al contenuto della reputazione quale si è formata nella coscienza sociale di un determinato momento storico – il danno è *in re ipsa*, in quanto è costituito dalla diminuzione o privazione di un valore, benchè non patrimoniale, della persona umana (cfr. Cass. civ., sez. III, 28.9.2012, n. 16543; Cass., 10 maggio 2001, n. 6507; Cass., 18 settembre 2009, n. 20120).

In ordine al nesso di causalità tra la condotta diffamatoria del [REDACTED] ed il danno cagionato, risulta destituita di fondamento l'argomentazione addotta sul punto da parte convenuta, circa l'asserita non imputabilità allo stesso del fatto che, a seguito delle notizie da lui divulgate, "la Procura abbia deciso di aprire un'inchiesta e all'esito delle indagini svolte l'attore sia stato poi sottoposto a giudizio". Invero, tenuto conto dello specifico tenore del narrato reso dal Simone alla P.G. in sede di sommarie informazioni in atti del 09.06.2015 (unitamente al resoconto giornalistico su sue dichiarazioni in pari data), una qualsivoglia persona di normale diligenza avrebbe potuto ragionevolmente prevedere che gli stessi atti dichiarativi avrebbero comportato l'apertura di un procedimento penale a carico del [REDACTED]. Inoltre, nella successiva nota in atti del 08.05.2016,



indirizzata ai vertici dell'Asp di Reggio Calabria "e p.c. Alla Procura della Repubblica di Locri Dr. [REDACTED] il [REDACTED] aveva espressamente invitato l'Ufficio di Procura – nella persona del Sostituto che già si occupava della vicenda in esame (poi sottoscrittore, invero, della richiesta di rinvio a giudizio del 22.12.2016) – a svolgere specifiche indagini sui fatti addotti nella stessa nota ("Alla Autorità giudiziaria che ci legge per conoscenza, la UIL chiede di accertare, qualora lo ritenga, eventuali condotte sanzionabili sotto il profilo penale").

Ancora infondata deve ritenersi l'ulteriore argomentazione di parte convenuta, secondo cui l'odierno attore non avrebbe mai replicato "alle accuse mossegli", concorrendo così a causare il danno ai sensi degli artt. 2056 e 1227 C.C.. Tale presa di posizione, invero, risulta del tutto contraddittoria – e, quindi, smentita – rispetto ad altro dato fattuale addotto dallo stesso convenuto sempre nella propria comparsa di risposta, per cui – a seguito dell'escussione a sommarie informazioni del [REDACTED] alla P.G. in data 09.06.2015, nonché della pubblicazione in pari data delle dichiarazioni rese dallo stesso sul quotidiano "Gazzetta del Sud" – l'odierno attore, lungi dal non replicare, aveva invece presentato denuncia-querela in relazione all'attività a suo dire calunniosa e diffamatoria posta in essere dai rappresentanti della UILFPL.

Conclusivamente, esclusa l'operatività della scriminante del diritto di cronaca e di critica, deve ritenersi la sussistenza, a carico dell'odierno convenuto, degli elementi oggettivi e soggettivi (bastando il dolo anche eventuale) del reato di cui all'art. 595 C.P., e, quindi, ne consegue, ex artt. 2043 e 2059 C.C., il diritto dell'attore al risarcimento del danno conseguente all'evento lesivo contestato.

Il danno lamentato dall'attore è esclusivamente il danno non patrimoniale ex art. 2059 C.C., nella forma della sofferenza soggettiva causata dall'ingiusta lesione del diritto inviolabile inerente alla dignità della persona ex artt. 2 e 3 Cost.. Si richiamano in proposito i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. Un., sentenze nn. 26972/08, 26973/08, 26974/08, 26975/08), secondo cui il "danno non patrimoniale", "anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona costituisce danno conseguenza (cass. n. 8827 e 8828/03, n. 16004/03) che deve essere allegato e provato" e "attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri".

Sul punto, con maggiore impegno argomentativo, va evidenziato in termini generali quanto segue:

- il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica;



- la norma di riferimento (art. 2059 C.C.) è norma di rinvio, che rimanda alle leggi, che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale (art. 185 C.P. nonché i casi previsti da specifiche previsioni legislative);

- al di fuori dei casi espressamente determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione;

- nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, il c.d. danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma tra i possibili pregiudizi non patrimoniali descrive un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva anche transeunte;

- il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni.

Nel caso di specie, a sua volta, il danno non patrimoniale va riconosciuto e risarcito *sub specie* di danno morale soggettivo, che si identifica con la sofferenza interiore, il patema d'animo, il turbamento, che originano da un fatto illecito integrante gli estremi di un reato o, comunque, da un fatto lesivo di interessi costituzionalmente rilevanti. Il danno che viene in rilievo include, significativamente, anche una componente di danno all'immagine.

Sulla base delle argomentazioni finora illustrate, parte attrice ha, dunque, diritto alla ricostituzione dell'integrità della propria sfera personale e morale lesa.

Ai fini della liquidazione, è noto che il danno morale, non potendo essere provato e, comunque, quantificato nel suo preciso ammontare, deve essere determinato equitativamente dal giudice, avendo riguardo alla gravità del fatto illecito, da cui origina il danno, all'intensità delle sofferenze patite dall'offeso ed a tutti gli elementi peculiari del caso concreto, sì che la somma riconosciuta sia adeguata ad esso e non costituisca un simulacro di risarcimento (cfr., *ex multis*, Cass., sez. III, 2.3.1998, n. 2272; Cass., sez. III, 18.12.1987, n. 9430).

Le ricadute negative sulla reputazione dell'attore nell'ambito professionale e sociale, nonché il grado di disagio che ne consegue per la funzione svolta, vengono pertanto presunte, sulla base dei seguenti elementi (indici del grado di offensività della fattispecie): a) l'oggettiva portata diffamatoria e la reiterazione nel corso di un apprezzabile lasso temporale delle esternazioni di ~~██████████~~ b) la loro diffusione anche su testate web e pagine social; c) la facile recuperabilità e leggibilità degli atti dichiarativi on line anche a distanza di tempo; d) le dirette conseguenze delle esternazioni diffamatorie in capo al ~~██████████~~ avendo subito un processo penale ampiamente divulgato dalla stampa (v. articoli del 23 gennaio 2016 sulla Gazzetta del Sud, allegato n. 29 dell'atto di citazione, intitolato "Ambulanze vuote, inchiesta chiusa", e sul quotidiano "Cronache del garantista Calabria", allegato n. 31, "Ambulanze, medici nei guai"), nonché un procedimento



disciplinare (docc. nn. 38, 39 e 40), entrambi conclusisi positivamente per l'odierno attore, ed, ancora, ordini di servizio illegittimi incidenti sulla sua carriera.

Tenuto conto della obbiettiva gravità dell'illecito in base a siffatti univoci indici fattuali, il Tribunale ritiene che costituisca equo e congruo ristoro del danno patito la somma di Euro 30.000,00 (cfr. Trib. Firenze, sez. I, 22/10/2018, n. 2826: *“In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, una volta accertato dal giudice il fatto illecito - in forza di una valutazione circa contenuto degli scritti e della non ricorrenza della esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica - il danno deve essere quantificato in relazione alla diffusione del giornale, alla rilevanza dell'offesa (quale, ad esempio, l'attribuzione di un reato) e alla posizione sociale del soggetto diffamato”*).

Deve pertanto accogliersi la domanda attorea ed indicarsi nel predetto ammontare la somma spettante alla parte attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito.

Sulla somma così determinata quale ristoro del danno patrimoniale vanno aggiunti – trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore – gli interessi c.d. da lucro cessante avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso e gli interessi, invece, funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.

Gli interessi compensativi possono così calcolarsi: a) nella misura degli interessi al tasso legale, sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso; b) mediante l'attribuzione di interessi sulla somma liquidata all'attualità, sebbene ad un tasso inferiore a quello legale medio nel periodo da considerare; c) oppure attraverso il riconoscimento degli interessi legali sulla somma attribuita, ma, a decorrere da una data intermedia, ossia computando gli interessi sull'importo progressivamente rivalutato, anno per anno, dalla data dell'illecito (sul punto, Corte di Cassazione, sentenze n. 25571/2011 e 3931/2010).

Il Tribunale adito fa applicazione del secondo criterio (anche perché più funzionale alla fase esecutiva) e calcola gli interessi compensativi al tasso annuo medio ponderato del 2%, dalla data del fatto (corrispondente alla conclusione dei lavori di ristrutturazione quale causa efficiente degli accertati danni, nel luglio 2007) ad oggi sulla anzidetta somma, calcolata in valori attuali, di € 30.000,00.

Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti gli interessi legali sulla somma così determinata.

Parte attrice ha altresì chiesto di ordinare *“che a cura e spese del convenuto Nicola Simone venga pubblicata l'emananda sentenza, integralmente o per estratto”*.



Sul punto, l'art. 120 C.P.C. prevede che, nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o più giornali da lui designati.

La domanda è meritevole di accoglimento, ricorrendo il presupposto contemplato dalla citata norma ovvero la potenzialità riparatrice.

Di contro, si potrebbe ritenere che, a fronte della velocità con la quale si succedono le notizie nella società contemporanea, l'opinione pubblica abbia dimenticato i fatti e che sia, pertanto, inutile pubblicare oggi siffatta sentenza. A ben vedere, però, i fatti non sono assai risalenti nel tempo e, comunque, l'oblio collettivo non è scontato in relazione ad un caso quale quello in esame, per tutte le specificità sopra evidenziate e tenuto conto delle implicazioni politiche ed istituzionali. Peraltro, ponendo mente alla *regula iuris* chiovendiana, per cui i tempi della giustizia non possono ritorcersi in danno della parte che ha ragione, deve convenirsi – anche alla luce della peculiare natura dei diritti violati (reputazione, credibilità) – che la pubblicazione possa riparare il danno in qualunque momento intervenga (Cass., sez. III, 20.12.2001, n. 16078; cfr., altresì Trib. Firenze, sez. II, 12/10/2018, n. 3103, in motivazione).

Tale pubblicazione viene disposta sia sul quotidiano La Gazzetta del Sud, sia nell'edizione cartacea sia in quella *on line*, avente particolare diffusione nel luogo di residenza e di attività professionale dell'attore.

La liquidazione delle spese e competenze del giudizio segue il criterio della soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della parte convenuta, nonchè vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del *decisum* e facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (scaglione da 26.001,00, a 52.000,00), vigenti al momento della conclusione del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:

- accoglie la domanda attorea nei termini e nei limiti precisati in parte motiva e, per l'effetto, condanna il convenuto [REDACTED] al pagamento, in favore della parte attrice [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma complessiva di € 30.000,00, oltre interessi ponderati, da calcolarsi sulla predetta somma, al tasso annuo del 2% dal 26 settembre 2017 ad oggi ed interessi legali dalla data odierna al saldo effettivo;

- dispone la pubblicazione per estratto della presente sentenza, per una volta ed a caratteri doppi del normale, sul quotidiano La Gazzetta del Sud, sia edizione cartacea sia *on line*, a cura e spese del convenuto entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza, in difetto



autorizzando sin da ora parte attrice a provvedere direttamente a tale pubblicazione con addebito delle spese a carico sul convenuto;

- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese processuali di controparte che liquida in complessive € 6.146,00, di cui € 5.355,00 per onorario ed € 791,00 per esborsi documentati, oltre spese generali, CPA ed IVA, se dovute.

Così deciso in Locri, il 15 maggio 2020

Il Giudice
dott. Andrea Amadei

